

Corte d'Appello di Salerno, I Sezione Civile – Sentenza n. 307 del 3.4.2025

Estensore: *Gubitosi*

PROVA DEL CREDITO – CONTRATTO DI VENDITA – FORNITURA DI BENI – PROVA TESTIMONIALE – DOCUMENTAZIONE CONTABILE UNILATERALE – ASSEGNO DISCONOSCIUTO – ONERE DELLA PROVA – CONFERMA DEL DECRETO INGIUNTIVO

In tema di prova del credito derivante da contratto di vendita per il quale non è prevista forma scritta ad substantiam, il giudice può fondare il proprio convincimento anche sulla sola prova testimoniale, purché le dichiarazioni rese siano precise, coerenti e idonee a dimostrare l'esistenza del rapporto e l'ammontare del corrispettivo dovuto.

La documentazione contabile di formazione unilaterale, quali scontrini fiscali ed estratti conto cliente, può assumere rilevanza probatoria se corroborata da deposizioni testimoniali attendibili, mentre il disconoscimento dell'assegno prodotto dal creditore non esclude, di per sé, la prova del credito ove risulti comunque dimostrata la fornitura dei beni e il mancato pagamento del prezzo.

Una volta assolto dal creditore l'onere probatorio in ordine alla fonte e all'entità del credito, grava sul debitore l'onere di provare i fatti estintivi dell'obbligazione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo in difetto di tale prova.